

## COMUNE DI SPELLO Provincia di Perugia

# REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEI SEGNI DISTINTIVI E DEI DIRITTI D'AUTORE DEI BENI DEL COMUNE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 29 dicembre 2010

#### Articolo 1

- 1. Il Comune di Spello pone sotto tutela l'utilizzo del proprio nome e di tutte le forme semantiche che impieghino il termine "Spello".
- 2. L'Amministrazione comunale può autorizzare l'utilizzo del nome "Spello", dei propri segni distintivi, delle immagini e dei filmati della Città e degli eventi, nei modi e nei termini previsti dalle convenzioni internazionali, dalle leggi nazionali e dai regolamenti vigenti in materia di tutela dei segni distintivi e dei toponimi in particolare.
- 3. Il Comune di Spello è esclusivo titolare del marchio grafico, successivamente definito "logo". Esso raffigura una torre d'argento, murata e aperta di nero, fondata sulla pianura di verde, sostenuta da due leoni d'oro rampanti affrontati, con un uccello di nero posato sul merlo centrale della torre, affiancata da due rose araldiche d'argento e sormontata da una piccola croce, tutti segni esterni del Comune di Spello e che ne simboleggiano i valori storici e culturali. Al lato è inserita la scritta "Spello". Il prototipo del logo viene allegato al presente Regolamento.
- 4. Il Comune di Spello è altresì esclusivo titolare di ogni altro segno distintivo o diritto d'autore appartenente all'Amministrazione.

#### Articolo 2

- 1. Il logo è di esclusiva proprietà del Comune di Spello, che lo utilizza per la propria attività di rappresentanza.
- 2. Il logo ed i marchi possono essere utilizzati anche per attività di carattere commerciale, quest'ultima nel rispetto dell'immagine e dello spirito della Città, o direttamente o mediante concessione a terzi, con apposito contratto, o in entrambe le forme.

#### Articolo 3

- 1. La Giunta Municipale può concedere la licenza dei diritti di proprietà intellettuale, industriale, dei diritti d'autore e dei filmati per ambiti temporali, territoriali e merceologici definiti, a chiunque ne faccia richiesta, previa acquisizione del parere obbligatorio non vincolante di apposita Commissione.
- 2. Per le attività od iniziative a carattere commerciale e, comunque, con scopo di lucro, la licenza all'utilizzo del logo, dei marchi e dei filmati può essere concessa, per ogni categoria merceologica, per periodi non superiori a due anni, rinnovabili, previo pagamento di un importo, di volta in volta, determinato dalla Giunta, in relazione alla valenza dell'attività e/o iniziativa stesse.
- 3. Per le attività od iniziative a carattere commerciale e, comunque, a scopo di lucro, per le quali venga espressamente richiesto un uso di immagini, del nome e dei toponimi, autorizzato ufficialmente dall'Ente con sigle quali "autorizzato dal Comune di Spello" o simili, può essere concessa licenza alle stesse condizioni economiche di cui al comma precedente.
- 4. Per le attività od iniziative senza scopo di lucro, il Sindaco, sentita la Giunta Municipale, può concedere le licenze a titolo gratuito, senza acquisizione di alcun parere.
- 5. Il Sindaco può, altresì, concedere, a titolo gratuito e senza acquisizione di alcun parere, l'autorizzazione alla realizzazione di riprese fotografiche, televisive e cinematografiche finalizzate, in modo diretto o indiretto, alla promozione culturale e turistica della Città e del suo territorio.

#### Articolo 4

- 1. La Commissione di cui al comma 1 dell' art. 3 del presente Regolamento ha il compito di valutare la meritevolezza e la compatibilità tra l'iniziativa per cui si chiede la licenza e la tutela dell'immagine di Spello e del suo territorio.
- 2. Il parere necessario al rilascio della licenza deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende come sfavorevole. La richiesta di elementi integrativi di giudizio sospende il termine indicato.

### Articolo 5

- 1. I proventi derivanti dall'utilizzo del logo, del marchio e delle immagini sono annualmente introitati in uno specifico capitolo di bilancio, per finalità di pubblico interesse e, in particolare, per sostenere la promozione turistica, le attività culturali, le Associazioni e il Sociale.
- 2. In sede di verifica annuale dell'equilibrio di gestione, la Giunta è tenuta a relazionare sulle risorse acquisite e sul loro utilizzo.